

Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 26 gennaio 2026

D.g.r. 19 gennaio 2026 - n. XII/5631**Determinazioni in merito alle tariffe delle relazioni ferroviarie e in merito all'aggiornamento delle condizioni generali di trasporto di Trenord s.r.l. conseguenti all'apertura del nuovo raccordo ferroviario Malpensa-Sempione****LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1007/70;
- il Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) n.1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» con particolare riguardo all'art. 44 «Sistema tariffario regionale»
- il regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)», di seguito - «Regolamento» ed in particolare quanto previsto:
 - dall'art. 21, comma 1 che prevede che «Le tariffe dei servizi di collegamento aeroportuale di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) della Legge sono le tariffe di STIR, Sistema tariffario integrato regionale, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 7» sono tariffe definite nell'ambito del Regolamento Tariffario;
 - dalla Parte II, in merito ai Sistemi Tariffari Integrati dei Bacini di Mobilità -di seguito STIBM- art. 5 e seguenti - che stabiliscono che la definizione degli elementi caratterizzanti i sistemi tariffari integrati devono essere definiti previa Intesa con Regione;
 - dall'art. 26, comma 9 che prevede «Gli importi delle tariffe, da intendersi al lordo delle imposte e delle tasse in vigore, devono essere espressi in euro con un massimo di due cifre decimali e con i seguenti arrotondamenti:
 - a) fino a 10,00 € con arrotondamento ai 10 centesimi prossimi;
 - b) fino a 50,00 € con arrotondamento ai 50 centesimi prossimi;
 - c) oltre 50,00 € con arrotondamento all'euro prossimo.»
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - di seguito MIT- n. 107 del 9 maggio 2025 che ha inserito il collegamento Ferroviario Malpensa Terminal 2 - Linea RFI Sempione, da realizzarsi in comune di Gallarate, Casorate Sempione, Cardano al Campo e Somma Lombardo (VA) nell'elenco delle linee ferroviarie interconnesse;
- la d.g.r. XII/ 4636 del 1 luglio 2025 «Determinazioni in merito all'adeguamento delle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2025 e 2026 ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 10 giugno 2014 ed in merito alle tariffe ferroviarie su relazioni individuate» che ha definito le tariffe di 1° e 2° classe dei titoli di corsa semplice dei servizi ferroviari nell'«Allegato B. Tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale» parte integrante e sostanziale della stessa d.g.r. con entrata in vigore a partire dal 1 settembre 2025, di seguito- tariffe da d.g.r. 4636/2025»;
- la d.g.r. XII/ 4687 del 7 luglio 2025 «Determinazioni in merito ai servizi ferroviari con origine, destinazione, nonché passanti per la stazione di Malpensa aeroporto» che ha stabilito, tra l'altro, che le tariffe di corsa semplice delle relazioni che coinvolgono la stazione di Malpensa aeroporto, in origine, destinazione nonché passanti, possono essere soggette a revisione;
- la d.g.r. n. XII/ 4709 del 14 luglio 2025 «Determinazioni in merito alla tessera personale e ai supporti elettronici del trasporto pubblico previsti all'art. 29 del regolamento regionale n. 4/2014: 'Sistema tariffario integrato regionale del

trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)»;

- la d.g.r. XII/5025 del 22 settembre 2025 «Adozione della proposta di aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) l.r. 6/2012 art. 10 e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica/Valutazione di Incidenza» ed in particolare le Azioni sul sistema dei trasporti per la mobilità delle persone (capitolo 7.1) dove vengono riportate le azioni che interessano i diversi ambiti per lo sviluppo del servizio ferroviario regionale, tra cui lo sviluppo di servizi ferroviari di accesso all'aeroporto di Malpensa su nuove linee ferroviarie con le relative denominazione dei servizi previsti;
- la d.g.r. n. XII/5368 del 24 novembre 2025 «Aggiornamento Condizioni di Trasporto Tariffa transfrontaliera regionale / (Ticino T 651.17.1) Svizzera - Italia (Regione Lombardia) e determinazioni in ordine all'entrata in vigore dell'obbligo dell'utilizzo dei «Chip on Paper» e delle tessere personali di cui alla d.g.r. XII/4709/2025»;
- la d.g.r. n. XII/5472 del 9 dicembre 2025 «Determinazioni in merito al Contratto di Servizio tra Regione Lombardia e il gestore dei servizi ferroviari regionali: aggiornamento Condizioni Generali di Trasporto di Trenord s.r.l.»;

Rilevato che l'impresa ferroviaria Trenord s.r.l. è titolare di un affidamento diretto relativo alla gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di competenza di Regione Lombardia, per il periodo 1 dicembre 2023 - 30 novembre 2033, sulla base del Contratto di servizio -di seguito CdS- sottoscritto in data 29 novembre 2023 (CIG A0367810E5, RCC n. 13489 del 30 novembre 2023), che prevede:

- all'art. 10 «Servizi di collegamento agli aeroporti»:
 - a) comma 2 «Sino all'attivazione dello STIBM del bacino di mobilità di Como/Lecco/Varese o, in alternativa, all'apertura della linea ferroviaria Malpensa-Sempione si applicano le tariffe aeroportuali già in vigore e definite da Trenord, fatta salva la possibilità di Trenord di modificarle»;
 - b) comma 4 «All'attivazione dello STIBM del bacino di mobilità di Como/Lecco/Varese o, in alternativa, all'apertura della linea ferroviaria Malpensa-Sempione, Regione con specifico provvedimento definirà il regime da applicare alle relazioni in origine/destinazione di Malpensa, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 e dall'art. 3 comma 7 del regolamento regionale 4/2014»;
- all'art. 30 «Rete e canali di vendita» comma 7: «Trenord si impegna, nell'ambito dei propri sistemi di vendita, a mantenere aggiornate le relazioni ed i titoli di viaggio venduti in base alle evoluzioni dei servizi, della rete e dei sistemi tariffari, anche integrati e sovra regionali ...»;

Richiamato il decreto del dirigente della Struttura Servizio Ferroviario Regionale n. 9675 del 8 luglio 2025 «Modifiche ed integrazioni alla tavola unificata delle polimetriche delle distanze tra stazioni per il calcolo delle tariffe» che all'allegato C, parte integrante e sostanziale del decreto stesso, definisce anche la polimetrica delle distanze ferroviarie utilizzate per il calcolo delle tariffe ferroviarie tra le stazioni, tra cui quelle coinvolte del nuovo collegamento ferroviario di cui al decreto del MIT 107/2025, di seguito definita «polimetrica»; in particolare per il calcolo per le relazioni aventi origine e destinazione Malpensa Terminal 1 o Terminal 2 la distanza chilometrica deve essere computata alla prima delle due stazioni incontrata lungo la relazione acquistata;

Considerato che gli attuali collegamenti aeroportuali sono riclassificati in RE51 Milano Centrale - Malpensa - Gallarate (ex XP2 e ex R28) e RE54 Milano Cadorna - Malpensa (ex XP1), coerentemente con quanto previsto dal Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT);

Considerata la necessità di:

- proseguire nel percorso di riconduzione delle tariffe delle relazioni ferroviarie che coinvolgono le stazioni ferroviarie di Malpensa Aeroporto T1 e T2 nell'alveo delle tariffe STIL di cui al regolamento n. 4/2014, percorso che ha preso avvio con la d.g.r. 4687/2025;
- definire le tariffe dei servizi ferroviari a seguito dell'apertura del nuovo collegamento ferroviario di cui al decreto del MIT 107/2025, a decorrere dal 23 gennaio 2026;

Preso atto che Trenord per i collegamenti aeroportuali prevede due agevolazioni denominate «Andata e Ritorno» e «Malpensa Family», acquisibili solo su alcuni canali di vendita e solo per alcune delle possibili combinazioni di origine e destinazione con le stazioni di Malpensa;

Ritenuto, in conseguenza dell'avvio del servizio sul nuovo raccordo ferroviario Malpensa-Sempione di definire, che le tariffe di corsa semplice del servizio ferroviario con origine o destinazione Malpensa Terminal 1 o Terminal 2 siano calcolate nei seguenti modi:

1) sommando i seguenti addendi a) e b):

- a) la tariffa di corsa semplice da d.g.r. 4636/2025 associata al servizio di 2° classe nella fascia chilometrica indicata nella polimetrica;
- b) la quota fissa denominata «tariffa specifica Malpensa» pari a € 9,80 introdotta con la d.g.r. XII/ 4687/2025;

per ogni relazione tra le stazioni di Malpensa e una stazione in cui si applica la «Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia», escluse le relazioni di cui al seguente punto 2);

2) sommando i seguenti addendi c) e d):

- c) la tariffa di corsa semplice da d.g.r. 4636/2025 associata al servizio di 2° classe nella fascia chilometrica indicata nella polimetrica;
- d) la quota fissa da denominarsi «tariffa locale Malpensa» pari a € 4;

per ogni relazione tra le stazioni di Malpensa in origine o destinazione e una stazione ferroviaria collocata nel territorio delle province di Como, Lecco e Varese, ivi inclusa Rescaldina situata in provincia di Milano, che si svolge interamente all'interno del suddetto territorio.

Nel caso di relazione tra Malpensa e le suddette stazioni collocate nelle province di Como, Lecco e Varese, che comportano il passaggio per stazioni esterne alle stesse province, fatta salva Rescaldina, si applica la tariffa di corsa semplice come definita al precedente punto 1);

3) tutte le relazioni ferroviarie transfrontaliere aventi origine o destinazione Malpensa Terminal 1 o Terminal 2, sommando alla tariffa transfrontaliera relativa al servizio di 2° classe in vigore, la «tariffa specifica Malpensa» pari a € 9,80 introdotta con la d.g.r. XII/4687/2025;

Ritenuto di stabilire che alle suddette tariffe, composte da due addendi, si applicano le disposizioni per gli arrotondamenti previste dal art.26 comma 9 del Regolamento, e di seguito riportate:

- a) fino a 10,00 € con arrotondamento ai 10 centesimi prossimi;
- b) fino a 50,00 € con arrotondamento ai 50 centesimi prossimi;
- c) oltre 50,00 € con arrotondamento all'euro prossimo;

Preso atto altresì che nelle interlocuzioni con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese in merito al progetto di Sistema Tariffario Integrato di Mobilità -di seguito STIBM- è stata positivamente valutata l'introduzione e la quantificazione della «tariffa locale Malpensa»;

Ritenuto che per le relazioni ferroviarie sovra regionali aventi origine o destinazione Malpensa, si rende necessario attivare un confronto con i Soggetti competenti al fine di individuare la modalità e le tempistiche per il recepimento nella tariffa sovra regionale della componente di «tariffa specifica Malpensa» pari a € 9,80 introdotta con la d.g.r. XII/4687/2025;

Rilevato che l'introduzione di nuove tariffe richiede l'adeguamento del sistema di vendita di Trenord da espletarsi in congruo periodo di attività;

Ritenuto pertanto di sostituire le tariffe ferroviarie di corsa semplice di cui al punto 1 del deliberato della d.g.r. n. XII/ 4687/2025 nella tabella «Tariffe corsa semplice con stazione Aeroporto Malpensa in O/D» con l'introduzione delle nuove tariffe relative all'ambito regionale, del bacino di Como, Lecco e Varese e transfrontaliero, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), con la seguente decorrenza:

- tariffe di cui ai punti 1) e 2) a far tempo dagli adeguamenti del sistema di vendita di Trenord, e comunque non oltre il 1° settembre 2026;
- tariffe di cui al punto 3) con decorrenza dalla data del cambio orario del servizio ferroviario di dicembre 2026;

Ritenuto inoltre di stabilire che, con l'avvio del servizio sul nuovo raccordo ferroviario Malpensa-Sempione, la «tariffa specifica Malpensa» e la «tariffa locale Malpensa» permettano l'accesso alla 1° classe dei servizi ed alla classe aeroportuale, in prima applicazione sui treni delle direttive RE51 Milano Centrale - Malpensa - Gallarate, RE54 Milano Cadorna - Malpensa e S50 Biasca - Bellinzona - Lugano - Varese - Malpensa, valutando un'estensione entro il primo semestre 2027 ad altre relazioni sulla base dell'andamento dei dati relativi ai primi sei mesi di applicazione delle nuove tariffe;

Ritenuto altresì di stabilire che la «tariffa specifica Malpensa» e la «tariffa locale Malpensa» non debbano essere oggetto dell'adeguamento periodico di cui all'art. 26 del regolamento, in quanto quota fissa supplementare rispetto alla tariffa di corsa semplice da d.g.r. 4636/2025 associata alla fascia chilometrica indicata nella polimetrica, ferma restando la possibilità della Giunta di determinare successive modifiche alle stesse;

Considerato che la definizione delle agevolazioni per il collegamento aeroportuale, in quanto polo attrattore di rilievo regionale, con obbligo di servizio pubblico è di competenza di Regione ai sensi del r.r. 4/2014 all'art. 3 comma 7 e di quanto previsto dal CdS art. 10 comma 2;

Ritenuto di mantenere attualmente valide le agevolazioni denominate «Andata e Ritorno» e «Malpensa Family» per le relazioni ferroviarie aventi origine o destinazione Malpensa, senza possibilità di variazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto e vendita da parte di Trenord;

Ritenuto necessario che Trenord:

- modifichi i sistemi di vendita in modo che, in fase di acquisto di tutte le relazioni aventi origine o destinazione Malpensa a «tariffa speciale Malpensa» o «tariffa locale Malpensa», il titolo di viaggio sia emesso in unica soluzione e su un unico supporto entro e non oltre il 1° settembre 2026;
- nelle more di attuazione del punto precedente, adegui la dicitura «NON ACQUISTABILE» nei sistemi di vendita, con l'indicazione della possibilità di acquisto di titoli di viaggio separati, per tutte le relazioni aventi origine o destinazione Malpensa;
- avvii, preventivamente all'entrata in vigore delle nuove tariffe, apposita campagna informativa relativa alle modifiche delle tariffe ferroviarie di corsa semplice a beneficio dell'utenza;
- attivi le procedure con i Soggetti competenti transfrontalieri e con il coinvolgimento di Regione al fine di dare attuazione alle modifiche tariffarie delle relazioni aventi origine o destinazione Malpensa introdotte con il presente provvedimento;

Dato atto che quanto specificato al punto precedente dà attuazione alla previsione dell'art. 30 del vigente CdS con Trenord;

Ritenuto pertanto che gli eventuali oneri aggiuntivi connessi sono già ricompresi nel vigente CdS con Trenord;

Considerato che le norme di utilizzo dei titoli di viaggio sono disciplinate nelle Condizioni Generali di Trasporto (di seguito CGT) del servizio di trasporto ferroviario effettuato da Trenord sulla base del vigente CdS, di cui costituiscono parte integrante come Allegato 10;

Richiamato l'art. 29, comma 11 del CdS che disciplina le modalità per le modifiche delle CGT;

Vista la nota di Trenord in data 09 gennaio 2026, prot. in uscita n. 308 e prot. in entrata n. K2.2026.0001016 del 12 gennaio 2026 con la quale sono stati trasmessi il testo delle CGT e i relativi allegati, modificati principalmente nella Sezione 9 «Servizio aeroportuale Malpensa Express» e all'Allegato 10 «Regole di accesso ai treni del servizio aeroportuale per l'aeroporto di Malpensa» e la successiva nota di Regione prot. K2.2026.0001464 del 13 gennaio 2026;

Ritenuto di approvare i documenti integrali delle CGT, riportati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal 23 gennaio 2026, e di sostituire contestualmente i rispettivi documenti delle CGT vigenti approvate dalla d.g.r. n. XII/5472 del 9 dicembre 2025;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 e, in particolare, il Pilastro 1 «Lombardia Connessa», l'Ambito Strategico 1.1. «Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni» e l'Obiettivo strategico 1.1.2 «Sviluppare il Servizio Ferroviario Regionale»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e ss.mm.ii., nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di definire, per ogni relazione tra le stazioni di Malpensa Terminal 1 o Terminal 2 e una stazione in cui si applica la «Tariffa Ferroviaria Regionale Lombardia», escluse le relazioni di cui al seguente punto 2., che le tariffe di corsa semplice del servizio ferroviario sono calcolate sommando i seguenti addendi a) e b):

Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 26 gennaio 2026

- a) la tariffa di corsa semplice da d.g.r. 4636/2025 associata al servizio di 2^o classe nella fascia chilometrica indicata nella polimetrica;
- b) la quota fissa denominata «tariffa specifica Malpensa» pari a € 9,80 introdotta con la d.g.r. XII/ 4687/2025;

2. di definire, per ogni relazione tra le stazioni di Malpensa Terminal 1 o Terminal 2 e una stazione ferroviaria collocata nel territorio delle province di Como, Lecco e Varese, ivi inclusa Rescaldina situata in provincia di Milano, che si svolge interamente all'interno delle suddette province, che le tariffe di corsa semplici del servizio ferroviario sono calcolate sommando i seguenti addendi c) e d):

- c) la tariffa di corsa semplice da d.g.r. 4636/2025 associata al servizio di 2^o classe nella fascia chilometrica indicata nella polimetrica;
- d) la quota fissa da denominarsi «tariffa locale Malpensa» pari a € 4;

Nel caso di relazione tra Malpensa e le suddette stazioni collocate nelle province di Como, Lecco e Varese, che comportano il passaggio per stazioni esterne alle stesse province, fatta salva Rescaldina, si applica la tariffa di corsa semplice come definita al precedente punto 1.;

3. di definire -in conseguenza dell'apertura del nuovo raccordo ferroviario Malpensa-Sempione- che per tutte le relazioni ferroviarie transfrontalieri aventi origine o destinazione Malpensa Terminal 1 o Terminal 2, la tariffa di corsa semplice della relazione si calcola sommando alla tariffa transfrontaliera relativa al servizio di 2^o classe in vigore, la «tariffa specifica Malpensa» pari a € 9,80 introdotta con la d.g.r. XII/ 4687/2025;

4. di stabilire che alle suddette tariffe si applicano le disposizioni per gli arrotondamenti previste dal art.26 comma 9 del Regolamento, di seguito riportate:

- a) fino a 10,00 € con arrotondamento ai 10 centesimi prossimi;
- b) fino a 50,00 € con arrotondamento ai 50 centesimi prossimi;
- c) oltre 50,00 € con arrotondamento all'euro prossimo;

5. di attivare per le relazioni ferroviarie sovra regionali aventi origine o destinazione Malpensa, un confronto con i Soggetti competenti al fine di individuare la modalità e le tempistiche per il recepimento nella tariffa sovra regionale della componente di «tariffa specifica Malpensa» pari a € 9,80 introdotta con la d.g.r. XII/4687/2025;

6. di sostituire le tariffe ferroviarie di corsa semplice di cui al punto 1 del deliberato della d.g.r. n. XII/ 4687/2025 nella tabella «Tariffe corsa semplice con stazione Aeroporto Malpensa in O/D» con l'introduzione delle nuove tariffe relative all'ambito regionale, del bacino di Como, Lecco e Varese e transfrontaliero, di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), con la seguente decorrenza:

- tariffe di cui ai punti 1) e 2) a far tempo dagli adeguamenti del sistema di vendita di Trenord, e comunque non oltre il 1° settembre 2026;
- tariffe di cui al punto 3) con decorrenza dalla data del cambio orario del servizio ferroviario di Regione Lombardia del dicembre 2026;

7. di stabilire che con l'avvio del servizio sul nuovo raccordo ferroviario Malpensa-Sempione, la «tariffa specifica Malpensa» e la «tariffa locale Malpensa» permettono l'accesso alla 1^o classe dei servizi ed alla classe aeroportuale, in prima applicazione sui treni delle direttive RE51 Milano Centrale – Malpensa – Gallarate, RE54 Milano Cadorna – Malpensa e S50 Biasca – Bellinzona – Lugano – Varese – Malpensa, valutando un'estensione entro il primo semestre 2027 ad altre relazioni sulla base dell'andamento dei dati relativi ai primi sei mesi di applicazione delle nuove tariffe;

8. di stabilire che la «tariffa specifica Malpensa» e la «tariffa locale Malpensa» non sono oggetto dell'adeguamento periodico di cui all'art. 26 del Regolamento, in quanto quota fissa supplementare rispetto alla tariffa di corsa semplice da d.g.r. 4636/2025 associata alla fascia chilometrica indicata nella polimetrica, ferma restando la possibilità della Giunta di determinare successive modifiche alle stesse;

9. di mantenere attualmente valide le agevolazioni denominate «Andata e Ritorno» e «Malpensa Family» per le relazioni ferroviarie aventi origine o destinazione Malpensa, senza possibilità di variazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto e vendita da parte di Trenord;

10. di stabilire che Trenord:

- modifichi i sistemi di vendita in modo che, in fase di acqui-

sto di tutte le relazioni aventi origine o destinazione Malpensa a «tariffa speciale Malpensa» o «tariffa locale Malpensa», il titolo di viaggio sia emesso in unica soluzione e su un unico supporto entro e non oltre il 1° settembre 2026;

- nelle more di attuazione del punto precedente, adegui la dicitura «NON ACQUISTABILE» nei sistemi di vendita, con l'indicazione della possibilità di acquisto di titoli di viaggio separati, per tutte le relazioni aventi origine o destinazione Malpensa;
- avvii, preventivamente all'entrata in vigore delle nuove tariffe, apposita campagna informativa relativa alle modifiche delle tariffe ferroviarie di corsa semplice a beneficio dell'utenza;
- attivi le procedure con i Soggetti competenti transfrontalieri e con il coinvolgimento di Regione al fine di dare attuazione alle modifiche tariffarie delle relazioni aventi origine o destinazione Malpensa introdotte con il presente provvedimento;

11. di stabilire che gli eventuali oneri aggiuntivi connessi con il punto precedente sono già ricompresi nel vigente Contratto di Servizio con Trenord;

12. di approvare i documenti integrali delle CGT, riportati all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dal 23 gennaio 2026, e di sostituire contestualmente i rispettivi documenti delle CGT vigenti approvate dalla d.g.r. n. XII/5472 del 9 dicembre 2025;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di Regione Lombardia e sul BURL il solo testo del presente provvedimento e di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Trasporti e Mobilità sostenibile per la trasmissione del presente atto a Trenord s.r.l..

Il segretario: Riccardo Perini